Circolare 14/2023
Verona – maggio 2023

VERSAMENTO PER PROROGA REGIME SPECIALE IMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con interpello n. 223/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla non applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis* (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012) a fronte dell'omesso versamento entro il 30 giugno 2022 previsto per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Considerato che il Decreto Crescita prevede che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dal decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2022, l'Agenzia ritiene che laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento.
Il non aver effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022 comporta l'impossibilità di beneficiare dell'estensione del regime agevolato per un ulteriore quinquennio, non potendosi ricorrere né all'istituto del ravvedimento operoso *ex* articolo 13, D.Lgs. 472/1997 né, come ipotizzato dall'istante, all'istituto della remissione *in bonis*, dato che l'omesso versamento delle somme dovute entro il termine previsto non è riconducibile ad un adempimento "*formale*", cui fa riferimento la norma, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l'istituto in parola.

Distinti saluti.

Bonesi | Zancanella

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato